

RR 1087/3

Il Tribunale, sezione del riesame, composto da: R.Cascini, L.Avanzino, S.Boccaccio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/12/2021 sull'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza di revoca del sequestro preventivo dello stabilimento balneare "Bagni Liggia" emessa dal Gip di Genova in data 3/12/2021 in relazione al reato di cui all'art.1161 Codice Navigazione contestato a GALLI Claudio, osserva quanto segue.

Il PM appella l'ordinanza con cui il Gip, in accoglimento dell'istanza della difesa, ha revocato la misura cautelare reale del sequestro preventivo di uno stabilimento balneare che era stato disposto da questo Collegio di riesame in data 12/7/2019 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione sez.3^ 6/3/2019 con ulteriore conferma dello stesso sequestro da parte della Corte di Cassazione sez.4^ 7/2/2020 che aveva respinto il ricorso proposto dalla difesa.

Nelle more lo stesso Gip aveva disposto anche il sequestro dell'immobile insistente sull'area demaniale abusivamente occupata con decreto in data 8/11/2021, anch'esso revocato con l'ordinanza qui appellata.

La annosa vicenda trae origine da un controllo della Guardia Costiera operato nel 2018, nel corso del quale era emersa la pregressa scadenza al 31/12/2009 della concessione in capo al titolare dello stabilimento balneare attuale indagato, con conseguente richiesta del PM di sequestro preventivo per abusiva occupazione del suolo demaniale che veniva però respinta dal Gip in quanto questi ravvisava un affidamento in buona fede da parte dell'indagato sulla base di una comunicazione inviata allo stesso da parte del Comune di Genova che recepiva due leggi di proroga fino al 31/12/2020 delle concessioni demaniali; il Tribunale del riesame dapprima confermava il rigetto del Gip con ordinanza 2/11/2018, annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza sez.3^ 6/3/2019 con rinvio a questo Collegio in quanto la Corte ha rilevato l'inapplicabilità delle leggi di proroga alle concessioni già scadute come quella in esame, e quindi con ulteriore ordinanza in data 12/7/2019 questo Collegio si uniformava al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte disponendo il sequestro preventivo, con conferma da parte della stessa Corte di Cassazione sez.4^ 7/2/2020 che rigettando il ricorso della difesa ha instaurato il giudicato cautelare sulla vicenda.

Successivamente questo Collegio respingeva ulteriormente una nuova istanza di dissequestro avanzata dalla difesa con ordinanza 24/7/2020, anch'essa divenuta irrevocabile.

Senonché in data 3/12/2021 il Gip, su ulteriore istanza della difesa, ha accolto con l'ordinanza ora appellata la richiesta di revoca del sequestro preventivo sia sull'arenile che sull'immobile su di esso insistente, fondando la revoca in primo luogo sul ritenuto errore incolpevole dell'indagato con riferimento alla pregressa sentenza Corte Cost.364/1988, ed in secondo luogo sulla ritenuta "inesigibilità" della cessazione dell'occupazione in relazione alla consapevolezza di trovarsi "nella condizione di moltissimi altri imprenditori del settore turistico balneare".

Il PM appella quindi in questa sede cautelare la revoca del sequestro, eccependo che la buona fede ravvisata dal Gip non può sussistere nella fattispecie in cui vi è un procedimento penale in corso con due sentenze irrevocabili di conferma del sequestro da parte della Corte di Cassazione che ha stabilito l'illegittimità dell'occupazione, e che nemmeno può ravvisarsi l'inesigibilità della condotta di cessazione dell'occupazione abusiva per il solo fatto che la cessazione verrebbe richiesta solo all'indagato mentre gli altri imprenditori balneari proseguono ad occupare le spiagge in base alle pregresse concessioni; in subordine il PM appellante chiede l'annullamento della restituzione dello stabilimento all'indagato in quanto eventualmente esso andrebbe restituito all'ente proprietario del suolo demaniale ossia allo Stato.

Ciò premesso in fatto, il Collegio rileva preliminarmente che sull'illegittimità dell'occupazione dell'arenile da parte dell'attuale indagato si è definitivamente instaurato il giudicato cautelare per effetto di ben due conformi sentenze irrevocabili emesse nella fattispecie in esame dalla Corte di Cassazione (sez.3[^] 6/3/19 e sez.4[^] 7/2/20), la prima delle quali ha stabilito l'inapplicabilità al caso in esame delle leggi nazionali di proroga in quanto esse non sono applicabili alle concessioni già scadute (come quella rilasciata a Galli scaduta il 31/12/2009), e la seconda ha espressamente confermato la legittimità del sequestro preventivo respingendo in via definitiva l'appello proposto dalla difesa dell'attuale indagato avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa da questo Collegio.

Va precisato che le due sentenze di legittimità intervenute sul caso concreto attestano la legittimità del sequestro preventivo sia con riferimento al fumus (consistente nella carenza di concessione in quanto scaduta nel 2009 e non soggetta a proroga in quanto essa è applicabile solo alle nuove concessioni) sia al periculum (consistente nella protrazione dell'illecita occupazione dell'arenile).

Ad avviso del Collegio, tale situazione di diritto cristallizzata in modo irrevocabile a livello di giudicato cautelare produrrebbe già di per sé l'effetto dell'annullamento del successivo decreto di dissequestro emesso dal Gip attualmente impugnato, salvo verificare che non siano intervenuti significativi elementi nuovi che possano mutare la situazione di fatto o di diritto ormai cristallizzata in via definitiva.

Sul punto, si osserva che in realtà le due argomentazioni indicate dal Gip per revocare il sequestro non costituiscono elementi nuovi ma una mera diversa valutazione degli elementi già esistenti al momento delle due pronunce di legittimità intervenute nel caso concreto, in quanto il principio di buona fede nelle contravvenzioni è risalente alla giurisprudenza costituzionale del 1988 ed era quindi evidentemente già noto all'epoca delle due sentenze di legittimità intervenute sul caso in esame, ed anche il concetto di inesigibilità costituisce un'interpretazione giurisprudenziale come tale non equiparabile a un fatto nuovo che possa determinare la modifica del giudicato cautelare.

In realtà, l'unico elemento sopravvenuto rispetto al giudicato cautelare è costituito dalla recente sentenza Consiglio di Stato 9/11/2021, che peraltro viene correttamente presa in considerazione dal Gip nella sua effettiva portata che non legittima alcuna proroga generalizzata delle concessioni ma anzi riafferma l'illegittimità delle leggi nazionali di proroga delle concessioni (peraltro non applicabili al caso di specie per espressa statuizione della Corte di Cassazione intervenute nel presente procedimento) per contrasto con i principi di rango costituzionale espressi sia dalla direttiva Bolkestein del 2006 ritenuta dal CdS direttamente esecutiva, sia dalla sentenza CGUE 14/7/2016 che ha stabilito l'illegittimità delle proroghe da parte degli Stati membri, sia dalla sentenza Corte Cost.171/13 che ha stabilito l'illegittimità delle proroghe disposte proprio dalla Regione Liguria per contrasto con la normativa sovranazionale.

Naturalmente, è appena il caso di rammentare che nella fattispecie opera il principio consolidato del primato del diritto eurounitario sulla legislazione nazionale, con conseguente disapplicazione della normativa interna in contrasto con l'obbligo dello Stato membro di conformarsi alla normativa sovranazionale per espressa limitazione di sovranità in materia di libertà di concorrenza, obbligo di gara ad evidenza pubblica e libertà di stabilimento.

In effetti, l'ordinanza appellata emessa dal Gip non pone a fondamento della revoca del sequestro la recente pronuncia del Consiglio di Stato, ed anzi sottolinea alla pagina 3 dell'ordinanza che il CdS ha ribadito il principio secondo cui il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime avvenga all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege delle concessioni in essere.

Lo stesso Gip esclude poi alla successiva pagina 4 dell'ordinanza impugnata che la disapplicazione della normativa nazionale produca effetti penali in malam partem, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la disapplicazione per contrasto con la normativa sovranazionale non integra alcuna violazione dei principi di legalità e tassatività della legge penale (Cass.sez.3[^], 6/3/19, pag.6, resa proprio in questa fattispecie).

Ne consegue che la sentenza CdS 9/11/21, peraltro intervenuta in sede amministrativa e quindi non direttamente incidente nell'attuale procedimento penale, è ampiamente condivisa sia dal Gip che da questo stesso Collegio in quanto non legittima affatto le norme nazionali di proroga delle concessioni (peraltro come già osservato dalla Corte di Cassazione non applicabili al caso in esame), limitandosi a modulare nel tempo l'obbligo di bandire le gare ad evidenza pubblica stabilito in sentenza per evitarne un impatto immediato, il che non significa certamente rendere legittima una condotta di perdurante occupazione sine titolo come nella fattispecie.

Con riferimento alle argomentazioni utilizzate dal Gip nella motivazione dell'ordinanza appellata, si osserva che il principio di buona fede utilizzato come primo argomento dal Gip per motivare la revoca del sequestro non appare concretamente invocabile nella fattispecie in quanto vi è un procedimento penale in corso di cui l'indagato è ampiamente edotto e nel quale sono intervenute ben due sentenze irrevocabili della Corte di Cassazione che escludono in via definitiva la legittimità dell'occupazione demaniale da parte dell'indagato.

D'altra parte anche la motivazione riferita ad un generico principio di inesigibilità non appare giuridicamente dirimente, in quanto il fatto che altri balneari continuino a occupare gli arenili demaniali avvalendosi delle proroghe giudicate illegittime (e comunque non applicabili al caso in esame) costituisce mera circostanza di fatto non suscettibile di conferire legittimità alla condotta di occupazione contestata all'attuale indagato come permanente e perdurante alla data odierna.

Consegue l'annullamento dell'ordinanza di revoca del sequestro preventivo qui appellata relativa sia all'arenile occupato dallo stabilimento balneare sia all'immobile su di esso insistente, con conseguente ripristino del sequestro stesso come già disposto da questo Tribunale con ordinanza 12/7/2019 confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza 7/2/20 e quindi divenuta irrevocabile.

L'accoglimento dell'appello in via principale assorbe le censure sollevate dal PM in via subordinata con riferimento al soggetto titolare della eventuale restituzione.

Per questi motivi il Tribunale, in accoglimento dell'appello proposto dal PM, annulla l'ordinanza di revoca del sequestro preventivo impugnata emessa dal Gip di Genova in data 3/12/2021, e conseguentemente dispone il ripristino del sequestro preventivo del tratto di arenile occupato dallo stabilimento balneare denominato "Bagni Ligia" in Genova e dell'immobile su di esso insistente.

Delega per l'esecuzione il PM con facoltà di subdelega alla Guardia Costiera.

Genova, 27/12/2021

il Presidente

Roberto Cascini



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PER IL RITO
DEPOSITATO IN CANTIERA
GENOVA, 29/12/21

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stefano FRESIA

